



# COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**COPIA**

**ANNO 2025  
N. 10  
del REGISTRO DELIBERE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE NELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) SOC.COOP. BENEFIT COMUNITÀ ENERGETICA PART-ENERGY A.R.L. MEDIANTE ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA.

L'anno 2025, il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 18:32 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

|                    |             | Presente /Assente |
|--------------------|-------------|-------------------|
| LEON Michele       | Sindaco     | Presente          |
| LEON Luca          | Consigliere | Presente          |
| D'ANDREA Francesco | Consigliere | Presente          |
| FORNASIER Susanna  | Consigliere | Presente          |
| TUBELLO Manuele    | Consigliere | Presente          |
| CORDA Chiara       | Consigliere | Presente          |
| PANCINO MONICA     | Consigliere | Presente          |
| CESARINI MARCO     | Consigliere | Presente          |
| CRIGAN Oxana       | Consigliere | Presente          |
| FIOR MATTEO        | Consigliere | Presente          |
| COLLAVITI ALICE    | Consigliere | Presente          |
| DE BEDIN GIOVANNI  | Consigliere | Assente           |
| CURCI DIANA        | Consigliere | Presente          |
| GUERRA FABIO       | Consigliere | Assente           |
| ORLANDO SERENA     | Consigliere | Presente          |
| BISARO FABIO       | Consigliere | Assente           |
| FORNASIER VASCO    | Consigliere | Presente          |

Assiste il Segretario PALADINI dott. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

# **OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE NELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) SOC.COOP. BENEFIT COMUNITÀ ENERGETICA PART-ENERGY A.R.L. MEDIANTE ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA.**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'Unione Europea ha posto l'anno 2050 quale scadenza per il compimento della cosiddetta "decarbonificazione" europea. Tuttavia, per realizzare davvero la transizione energetica e avvicinarsi all'obiettivo di taglio delle emissioni di CO<sub>2</sub>, le politiche energetiche, europee, nazionali, regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, dovranno mutare notevolmente per soddisfare meglio le esigenze dei futuri produttori e consumatori.
- l'art. 21 e 22 della Direttiva UE n.2001 dell'11 dicembre 2018, Delibera Arera 318/2020/R/eel e articolo 42-bis del DI n. 162/2019 "Milleproroghe 2020" legge n 8/2020 28 Febbraio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedono il diritto di cittadini ed enti locali di partecipare alle comunità energetiche, a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.
- le Comunità Energetiche contemplano la partecipazione collettiva alla gestione del sistema energetico locale da fonti rinnovabili e questo è una delle missioni, se non la più importante, della Transizione Energetica, cioè rendere il cittadino parte integrante del sistema energetico.
- secondo la normativa D .Lgs 199/21 del 6 Novembre 2021, e successiva circolare Gse 10 Maggio 2022, la costituzione di una Comunità Energetica prevede necessariamente l'utilizzo di un partner tecnico e di un soggetto giuridico aggregante per svolgere le seguenti attività:
  - essere soggetto referente per il Comune per quanto riguarda ogni rapporto con il Gse;
  - redigere la documentazione necessaria all'attivazione del servizio secondo normativa D.Lgs. n.199/2021 e Regole Tecniche Gse 4 Aprile 2022 e/o successive;
  - monitorare i flussi energetici della Comunità Energetica Rinnovabile;
  - provvedere alla gestione amministrativa secondo lo Statuto e il Regolamento della costituente Comunità Energetica Rinnovabile comunale;
  - promuovere il servizio ai cittadini attraverso mezzi di stampa, pubblicazioni, social media;
  - promuovere incontri informativi per i cittadini;
  - promuovere ogni attività finalizzata alla crescita della Comunità Energetica Rinnovabile comunale;
  - promuovere ogni attività finalizzata al miglioramento dell'efficienza della Comunità Energetica Rinnovabile comunale;
  - avere nel proprio oggetto sociale la progettazione, installazione e messa in opera impianti di produzione di energia rinnovabile;
  - essere disponibile direttamente o tramite società partecipate o collegate / associate a progettare, finanziare, installare e mettere in opera impianti di

produzione di energia rinnovabile su aree ed immobili ritenuti idonei, nella disponibilità del Comune.

**Considerato che:**

- il soggetto aggregatore territoriale non è un consulente e neppure un fornitore bensì una nuova figura che partecipa attivamente alla gestione e allo sviluppo della Comunità Energetica Locale senza ulteriori aggravii di spesa per i partecipanti fatta eccezione per la quota iniziale di ingresso;
- il Comune intende individuare, in esecuzione alla “Manifestazione di interesse relativa al reperimento di soggetti che siano partner tecnici e aggregatori territoriali energetici per l’attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - Comunità Energetica Comunale”, un operatore giuridico in grado di svolgere tutte le azioni necessarie per l’implementazione delle c.d. “Comunità Energetiche Rinnovabili”;
- Il comune considera lo sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile Locale un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- il Comune è interessato alla attivazione e allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile all’interno del proprio territorio comunale perché ritiene possa portare al Comune ed alla Sua popolazione notevoli vantaggi, creando un sentimento di unione con benefici ambientali, sociali ed economici. E più precisamente:
- AMBIENTALI: produzione di energia pulita e conseguente tonnellate di CO2 risparmiata pari a 7 alberi per tonnellata non abbattuti;
- SOCIALI: Le comunità energetiche sono promosse dalla Comunità Europea nella direttiva RED2 per incentivare l’associazionismo dei cittadini definendo il concetto di prosumer ovvero di energy citizen (introdotto dalla Commissione europea nel quadro dell’Energy Union, la strategia europea per l’energia e il clima al 2030) dove viene promossa l’aggregazione ai fini della condivisione energetica;
- ECONOMICI: Le Comunità Energetiche innestano un circolo virtuoso tra produttori di energia rinnovabile e consumatori all’interno del territorio comunale, incentivato dal Ministero della Transizione Ecologica tramite Gse. L’incentivo aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero di partecipanti e ne beneficiano sia i produttori che i consumatori.

**Dato atto che:**

- in data 16 aprile 2024 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per il reperimento di soggetti che siano partner tecnici e aggregatori territoriali energetici per l’attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - comunità energetica comunale;
- entro la scadenza del termine fissato dal bando per il giorno 13 maggio 2024 è pervenuta al protocollo comunale un’unica manifestazione di interesse da parte della Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a r.l con sede legale a Udine (UD) (prot.n.3264 del 18 aprile 2024);

**Considerato che:**

- Part-Energy possiede i requisiti richiesti dal GSE e indicati al punto 4 dell’avviso pubblico;
- Part-Energy è un Aggregatore Territoriale Energetico che attiva e sviluppa Comunità Energetiche Rinnovabili Locali, già presente sul territorio regionale;
- Part-Energy vanta già una esperienza consolidata nel settore con oltre 35 pratiche di attivazione.
- Associarsi a Part-Energy condividendone lo Statuto Sociale e i Regolamenti, permetterà di dotare il proprio territorio ed i propri cittadini del servizio di

valorizzazione e incentivazione dell'energia rinnovabile condivisa senza oneri a carico della collettività;

**VISTO** lo Statuto societario, allegato al presente atto qual parte integrante;

**Visto** l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 in forza del quale "1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite **deve essere analiticamente motivato** con riferimento alla necessità della società **per il perseguimento delle finalità istituzionali** di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della **convenienza economica** e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

**Visto** l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 secondo il quale "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione [...];

**RICORDATO** inoltre che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 "7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, **nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili**.

**Ritenuto** alla scopo di approvare lo schema di relazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, per meglio esplicitare le finalità istituzionali perseguite, la motivazione del modello gestionale prescelto, le ragioni che giustificano l'acquisto di una partecipazione sociale dal punto di vista della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

**Valutato** pertanto sulla base delle considerazioni contenute nella relazione allegata di procedere all'acquisto di n° 1 quota societaria dell'importo di **euro 25,00** al fine di affidare alla società il ruolo di soggetto aggregatore nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",
- il D.Lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici",

**Rilevato che:**

- l'acquisto di nr. 1 quota societaria è congrua alle finalità perseguite;
- l'individuazione di un soggetto aggregatore persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- la predetta relazione, adottata ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 14 del D.Lgs. 14 del D.Lgs. 201/2022 dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati risultano migliorativi, sia sotto il profilo economico che qualitativo;
- la società individuata ha maturato un'esperienza nella gestione dei succitati servizi dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- **per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.**

**Ritenuto** pertanto che l'individuazione di un soggetto esterno rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziarie tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

**Accertato** che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

**Considerato** che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

- la relazione alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale recante tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società individuata da parte del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.175/2016 e dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022;
- atto costitutivo SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato C);
- statuto SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato D);
- regolamento soci SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato E);

TENUTO CONTO che lo schema del presente atto di acquisizione delle quote societarie della SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. è soggetto a consultazione pubblica ed è pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente all'indirizzo:

<https://comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it/amministrazione-trasparente/sezioni/2546931-societa-partecipate/contenuti/2562001-societa-partecipate>

in base a quanto previsto dall'art.5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016;

**RICORDATO** che ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo".

**RITENUTO** di subordinare l'efficacia del presente deliberato al rilascio favorevole del parere di cui al capoverso precedente;

**CONSIDERATO** che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art.21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n.287;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di euro **25,00** relativa al pagamento delle quote societarie da versare al socio cedente, trovano copertura finanziaria al cap. 5151 del corrente bilancio e sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Responsabile del Servizio competente;

**VISTO** il parere reso dall'organo di revisione in data 05.05.2025 ns. prot. n. 4058 del 06.05.2025;

**VISTO** l'art. 42, del TUEL e l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli n.11, astenuti n.3 (Diana Curci, Serena Orlando, Vasco Fornasier), contrari nessuno:

## **DELIBERA**

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di associarsi alla SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. con sede a Udine, via Grazzano 47 – codice fiscale e partita IVA 03037070301 mediante l'acquisto di 1 quota societaria pari a 25 euro;
3. Di dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa a procedere alla predisposizione di tutti gli atti per avviare l'Associazione a Part-Energy tramite sottoscrizione di 1 quota associativa del valore di 25 euro una tantum e successiva comunicazione alla Corte dei Conti dell'avvenuta acquisizione della quota;
4. Di dare atto che lo schema di atto deliberativo, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del

Comune per 15 giorni consecutivi;

5. Di ravvisare che entro la data fissata (ore 23:59 del giorno 02/03/2025) non risultano pervenute osservazioni;
6. Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - a) La relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.175/2016 e dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L." da parte del comune di San Giorgio della Richinvelda (PN);
  - b) atto costitutivo SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato C);
  - c) statuto SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato D);
  - d) regolamento soci SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato E);
7. di subordinare l'efficacia del presente deliberato al rilascio del parere favorevole da parte della corte dei conti ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;

Con successiva votazione espressa ed accertata nei modi di legge: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli n.11, astenuti n.3 (Diana Curci, Serena Orlando, Vasco Fornasier), contrari nessuno:

### **DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**

*F.to LEON Michele*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti  
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

**Il Segretario**

*F.to PALADINI dott. Nicola*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti  
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **12/05/2025** al **26/05/2025**.

Addì, **12/05/2025**

### **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

*F.to Dott. Umberto Lodi*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti  
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

---

## **ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **12/05/2025**

### **Il Segretario**

*F.to PALADINI dott. Nicola*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti  
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

---

La presente è Copia conforme all'Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la normativa vigente

Li 09/05/2025

### **Il Responsabile del Procedimento**

**Dott. Umberto LODI**

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti  
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*